

**COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022**

**NOTA INFORMATIVA EX ART. 11 COMMA 6,  
LETTERA J DEL D. LGS 118/2011**

L'articolo 6 comma 4 del Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto a partire dal 2012 un nuovo adempimento nell'ambito del rafforzamento dei controlli tra ente locale e proprie società partecipate. Trattasi dell'obbligo di allegare al Rendiconto di gestione un prospetto contenente la situazione dei debiti e crediti tra Ente e società, evidenziandone gli eventuali scostamenti. In tale ultima ipotesi vi è l'obbligo di apportare azioni correttive, volte alla riconciliazione delle partite contabili.

Tale disposizione normativa risulta abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 ad opera dell'articolo 77 comma 1 lettera e), del Decreto legislativo 118/2011, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legislativo 126/2014. La nuova disposizione normativa è ora contenuta nell'articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011, che dispone che all'interno della Relazione sulla gestione siano tra l'altro illustrati *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. La norma vigente si pone come obiettivo il conseguimento, in ossequio ai principi di certezza e veridicità dei bilanci, di una rappresentazione contabile priva di disallineamenti eventualmente presenti nell'esposizione delle poste creditorie e debitorie intercorrenti tra l'ente ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, al fine di promuovere, qualora si fosse in presenza di discordanze, gli idonei processi di correzione volti a rimuoverle.

Come richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016 e ribadito dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati *“si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”* ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica *“gruppo”*, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo è stato chiesto a tutti i Responsabili di settore cortese riscontro afferente analitica descrizione dei crediti e dei debiti reciproci tra ogni Servizio, ciascuno per propria competenza, e le società partecipate:

A tale richiesta non risultano pervenute risposte.

Inoltre con successive note prot. n. 5174 e 5175 è stato richiesto ad Acqualatina SpA ed al Consorzio industriale del Lazio, al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo, cortese e sollecito riscontro al fine di addivenire in tempi brevi ad una riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, con la preghiera di indicare:

Per ogni credito vantato il riferimento a:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- il numero della fattura emessa nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano del documento contabile equivalente;
- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- gli estremi della determinazione con cui l'Ente ha provveduto all'impegno o eventualmente al repertorio del contratto;
- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria per l'individuazione del credito.

Per ogni debito riconosciuto:

- l'analitica quantificazione del debito;
- qualsiasi informazione che si ritiene indicare per l'individuazione del debito.

Ad oggi risulta pervenuta solo la risposta del Consorzio per lo Sviluppo industriale del Sud Pontino, prot. 5370/2023.

Per quanto sopra, visto quanto risulta agli atti e sentiti anche gli altri responsabili di settore, si osserva quanto appresso:

- **Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio:** non esistono rapporti di natura commerciale o finanziaria; i rapporti con tale Ente si limitano al pagamento di una quota associativa di € 4.000,00 annua. Per tale quota associativa, relativamente all'annualità 2022 è stato emesso mandato di pagamento n. 153 del 03/02/2023 per l'importo di Euro 4.000,00.
- **Acqualatina S.p.A.:** Risultano diverse fatture non pagate dal sistema contabile. Ciò si è verificato in concomitanza di un importante accumulo di pagamenti di quote di retrocessione

dei mutui da parte di Acqualatina nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano. Al verificarsi di tale accumulo di crediti nei confronti di Acqualatina SpA il Comune ha sospeso il pagamento delle fatture alla stessa società. A seguito di azione giudiziaria nei confronti di Acqualatina per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle quote di retrocessione dei mutui, nel corso dell'anno 2017 si addivenne ad una transazione. Tale transazione all'art. 13 recita testualmente: "Entro il 30 agosto 2017 verrà fatta la ricognizione, in contraddittorio tra le parti, delle fatture per consumi idrici delle utenze comunali i cui pagamenti sono rimasti sospesi, ed entro la stessa data il Comune provvederà ad effettuare il saldo, anche mediante parziale compensazione, meramente contabile, con la rata di cui all'art. 8 con scadenza al 30 agosto 2017 dovuta da Acqualatina SpA". Ad oggi è stata fatta la ricognizione in contraddittorio con la società Acqualatina ed è stato sottoscritto un accordo di definizione di tali rapporti che si prevede sarà portato a conclusione entro la fine del corrente anno (cfr Determinazione n. 811/2022 avente ad oggetto la presa d'atto dell'accordo sottoscritto con la Società e la liquidazione primo blocco fatture pregresse per consumi idrici). In bilancio risultano stanziati le somme sia in entrata che in uscita dei crediti e dei debiti così come riportati nell'accordo di cui alla determinazione sopra indicata. Sempre con la medesima società Acqualatina risultavano ancora non definiti i rapporti derivanti dal contratto di concessione della rete idrica dal quale derivava in capo alla società l'obbligo di corrispondere un canone di concessione al Comune, canone che agli atti del Comune non risulta mai essere stato versato. Tale canone di concessione sarebbe dovuto essere riversato dal Comune alla Provincia di Latina che, per conto di tutti i Comuni facenti parte dell'ATO4, ha acceso due diversi mutui per la ricapitalizzazione della società. Nell'ultima conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Egato n. 4 – Latina, è stato approvato un nuovo piano di rientro della società Acqualatina, dal quale sarebbe dovuto scaturire un nuovo piano di riparto complessivo dei canoni concessori. Tuttavia, non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito, si è provveduto a prevedere in bilancio le somme come dal piano di riparto comunicato con nota prot. 3132 e contestualmente si è proceduto ad inviare alla società Acqualatina il preavviso di fatturazione delle stesse somme, con invio di fattura pro-forma.

Ritenendo condividere il processo logico dell'evoluzione normativa assunto dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, che richiama la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016, "la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati" si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli

equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali” ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’unica entità economica “gruppo”, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Per quanto sopra, si ritiene con la presente di aver assolto all’obbligo normativo stabilito contenuto nell’articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011.



*Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Anna Maria Di Stefano*

*Anna Maria Di Stefano*